

**COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA**  
**Sezione distaccata di Milano**

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

**COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA**  
**SEZIONE DI MILANO**

**COMUNICATO UFFICIALE n° 17 del 21 marzo 2024**

**Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)**

**Ricorrente: ORANSPORT**

**Sport: Calcio – TOP JUNIOR a 7**

**Gara: KOLBE TOP – ORANSPORT del 05.03.24**

La società ORANSPORT avanzava ricorso avverso la delibera adottata – nel C.U. in epigrafe - dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig. ANGELO Antonio, sanzionato con tre giornate di squalifica perchè *“al termine della gara manteneva un comportamento offensivo nei confronti dei tesserati della società avversaria, generando episodi di tensione e si spintonava reciprocamente con un giocatore avversario proferendo frasi irrispettose”*.

La ricorrente nel proprio atto di gravame richiede l’annullamento della squalifica in parola, invocando *“un palese e chiaro scambio di persona da parte dell’arbitro”*.

Evidenza, infatti, come il DDG nel Rapporto di Gara indichi (due volte) nel *“portiere n. 2 oransport Angelo Antonio tessera 02008904...”* il soggetto autore della condotta sopra descritta perciò sanzionato dal Giudice Sportivo.

La questione, però, secondo la reclamante, è che il portiere (giocatore che, come regolamento e come occorso nei fatti, indossa divisa di colore diverso dagli altri giocatori di movimento) nell’occasione non fosse affatto ANGELO Antonio (che indossava la maglia n. 2, peraltro capitano di Oransport) bensì il compagno di squadra NAPOLI Andrea, indossante la divisa con il canonico n. 1 riservato agli estremi difensori.

Per tale motivo, rivelandosi le restanti argomentazioni difensive di assoluta irrilevanza ai fini del decidere, la reclamante invoca l’annullamento della decisione del Giudice sportivo di prime cure.

Già nella disponibilità degli atti ufficiali, gli scriventi Giudici richiedevano al DDG un quanto mai opportuno supplemento di referto.

Con assoluta schiettezza e correttezza il DDG, ribadendo che il protagonista del su descritto comportamento fosse stato il portiere di Oransport, ammetteva di aver commesso un errore assolutamente grossolano ed evidente nella propria attività di refertazione.

Verosimilmente tratto in inganno dalla consuetudine – a tutti nota – che il primo nominativo in distinta di gara presenti l’indicazione del portiere della squadra, il DDG riportava pedissequamente quello – ossia ANGELO Antonio – non avvedendosi che il portiere di gara – nella distinta ORANSPORT – fosse indicato nel mezzo della distinta: quello appunto di NAPOLI Andrea.

Detto errore materiale si tramutava, purtroppo, in un errore di sostanza.

Perchè, in ragione di quell'errore, a pagarne le spese (perchè squalificato) era il malcapitato ANGELO Antonio ed a "farla franca" era l'effettivo autore della condotta sanzionata dal Giudice Sportivo ossia il portiere di Oransport, il sig. NAPOLI Andrea.

In forza dell'appena descritta attività istruttoria non può che discendere il doveroso accoglimento del ricorso in parola, dovendosi riconoscere come assolutamente fondato e comprovato *"lo scambio di persona"* invocato dalla reclamante.

Per le medesime ragioni, con uguale doverosa attività, la scrivente Commissione Giudicante, ritiene di trasmettere gli atti ai competenti Organi Giudicanti per quanto di competenza in relazione alla posizione del tesserato Oransport, sig. NAPOLI Andrea.

**P.Q.M.**

La Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano, definitivamente pronunciando:

1. accoglie il ricorso presentato dalla società ORANSPORT, conseguentemente annullando la sanzione di n. 3 giornate di squalifica irrogata al tesserato sig. ANGELO Antonio.
2. Rimette gli atti ai competenti Organi Giudicanti per quanto di competenza in relazione alla posizione del tesserato ORANSPORT, sig. NAPOLI Andrea.
3. dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

**Milano, il 21 marzo 2024**

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 22 marzo 2024.**